REGOLAMENTO (CEE) N. 187/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/68 per quanto riguarda la partecipazione alle spese di magazzinaggio, in caso di riporto, dei produttori di barbabietole e di canne nella campagna saccarifera 1969/1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare gli articoli 32, paragrafo 4, e 45,

considerando che l'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la possibilità per ciascun fabbricante di zucchero che non applica le disposizioni del sistema detto del prezzo misto di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, di riportare una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva ; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva (3), prevede la possibilità per il fabbricante di zucchero di esigere dai venditori di barbabietole o di canne, per il quantitativo di barbabietole o di canne corrispondente al quantitativo di zucchero che riporta alla campagna saccarifera successiva, il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio fino a concorrenza di un importo massimo ; che tale importo massimo deve essere calcolato sulla base del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE e della percentuale di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento ; che il regolamento (CEE) n. 1164/69 della Commissione, del 24 giugno 1969, che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1969/1970 (4), ha fissato l'ammontare del detto rimborso a 0,14 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese ; che la suddetta percentuale è fissata al 60 % dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 767/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, che fissa per la campagna saccarifera 1969/1970 i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata e la quantità garantita, nonché il contributo alla produzione (5) ;

considerando che per determinare l'importo massimo applicabile alla quantità di canne corrispondente alla quantità di zucchero che il fabbricante riporta alla campagna saccarifera successiva necessita tener conto inoltre delle condizioni tradizionali d'acquisto della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, in tali condizioni, necessita prendere in considerazione, per la campagna saccarifera 1969/1970, gli stessi importi massimi già fissati per la campagna saccarifera precendente con il regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i frabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne (6) ;

considerando che gli adattamenti necessari in funzione dei differenti tenori di saccarosio delle barbabietole possono essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2104/68 poiché la regolamentazione in materia di maggiorazioni e riduzioni non ha subito variazioni nella campagna 1969/1970 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 i termini « Per la campagna saccarifera 1968/1969 » sono sostituiti dai termini « Per le campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1970.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) **GU n.** 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 25. 6. 1969, pag. 10.
(5) GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 6.
(6) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.